

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” - 41° aggiornamento.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285/2013 vengono modificati:

- a) il Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, che contiene le disposizioni in materia di “Riserve di capitale”;
- b) il Capitolo 13, della Parte Seconda, che contiene le disposizioni sull’“Informativa al pubblico”.

Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono gli Orientamenti dell’EBA:

- i) del 29 settembre 2022 (EBA/GL/2022/12), che modificano gli orientamenti in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14) ⁽¹⁾;
- ii) del 12 ottobre 2022 (EBA/GL/2022/13), che modificano gli orientamenti relativi agli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e su quelle oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2018/10) ⁽²⁾.

Dato il contenuto dei nuovi Orientamenti – che nel caso sub i) si limitano a specificare il contenuto di obblighi informativi già esistenti con un impatto molto limitato sulle istituzioni interessate e, in quello sub ii), non introducono di fatto modifiche negli obblighi di *disclosure* già previsti per i destinatari degli stessi – l’EBA non ha sottoposto le modifiche a consultazione pubblica e analisi d’impatto della regolamentazione ⁽³⁾. Tenuto conto delle valutazioni dell’EBA e della necessità di assicurare la tempestiva attuazione degli Orientamenti per garantire il rispetto del loro termine di applicazione e considerato inoltre che l’attuazione degli Orientamenti non determina costi addizionali significativi per gli intermediari, non sono state condotte la consultazione pubblica e l’analisi d’impatto della regolamentazione ⁽⁴⁾.

2. Contenuto degli orientamenti

Orientamenti in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2022/12)

Lo scorso 31 maggio, il Comitato di Basilea ha comunicato il raggiungimento di un accordo riguardo al trattamento delle esposizioni transfrontaliere all’interno dell’Unione bancaria europea ai fini della quantificazione della riserva di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Institutions - G-SIIs*). In particolare, riconoscendo i progressi compiuti nello sviluppo dell’Unione bancaria, è stata introdotta nel *framework* a livello globale la facoltà per le autorità di esercitare il *supervisory judgment* per ridurre il *buffer* richiesto alle G-SIIs residenti nell’Unione.

A seguire, a livello europeo, con gli Orientamenti EBA/GL/2022/12, l’EBA ha emendato gli Orientamenti del 2014 in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14), al fine di chiedere alle banche sottoposte alla valutazione

¹ Gli orientamenti EBA/GL/2020/14 sono stati attuati con il 38° aggiornamento della presente Circolare.

² Gli orientamenti EBA/GL/2018/10 sono stati attuati con il 31° aggiornamento della presente Circolare.

³ Il Banking Stakeholder Group (BSG) dell’EBA è stato tuttavia consultato e non si è opposto a entrambi gli emendamenti.

⁴ Cfr. Art. 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

annuale per l'identificazione delle G-SIIs ⁽⁵⁾ di rendere pubbliche anche le informazioni sulle esposizioni transfrontaliere nei confronti di paesi facenti parte dell'Unione bancaria.

Le EBA/GL/2022/12 si applicano dal 16 gennaio 2023.

Orientamenti relativi agli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e su quelle oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2022/13) e ulteriori interventi

I nuovi Orientamenti modificano l'ambito di applicazione degli Orientamenti del 2018 (EBA/GL/2018/10). In particolare, le modifiche chiariscono che gli Orientamenti si applicano agli enti creditizi classificati come *small and non-complex institutions* ⁽⁶⁾ quotati e agli altri enti creditizi (che non sono *large* o *small and non-complex institutions*) non quotati ⁽⁷⁾. Per questi enti gli obblighi di *disclosure* continueranno ad essere rappresentati dai 4 *templates* contenenti informazioni più generali ⁽⁸⁾, già previsti - per tutte le banche - dagli orientamenti del 2018. Gli Orientamenti non si applicheranno più invece agli enti creditizi significativi e agli altri enti (che non sono *large* o *small and non-complex institutions*) quotati, in quanto soggetti ai maggiori obblighi di *disclosure* sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione, previsti dal CRR2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) del 15 marzo 2021 ⁽⁹⁾ che includono altri 6 *templates* di maggiore dettaglio, oltre ai 4 più generali.

Le EBA/GL/2022/13 si applicano a partire dal 31 dicembre 2022.

Con l'occasione, vengono aggiornati, nel Capitolo 13, Parte Seconda, della Circolare n. 285, i riferimenti normativi alle disposizioni europee vigenti in materia di informativa al pubblico.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Le banche sono pertanto invitate a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

⁵ Gli intermediari rientranti nel campione G-SII sono i gruppi bancari con *leverage ratio exposures* superiori a 200 miliardi di Euro.

⁶ Cfr. Art. 4, comma 1, punto 145 del CRR.

⁷ Cfr. Art. 4, comma 1, punto 148 del CRR.

⁸ Tabelle nn. 1, 3, 4 e 9: cfr. par. 15a degli Orientamenti EBA/GL/2018/10.

⁹ Il Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 ha stabilito dal 28 giugno 2021 le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto "Informativa da parte degli enti", titoli II e III del CRR.